

Allegato "D" al N. 12893 di Raccolta

STATUTO

Art. 1. - Costituzione

"SOFT STRATEGY società per azioni".

Art. 2. - Sede sociale e domicilio soci

La società ha la sua sede legale in Roma all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Roma.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Art. 3. - Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- la prestazione di consulenze tecniche ad imprese, ditte, privati, società, enti pubblici e privati, associazioni riconosciute e non, relative ad attività commerciali svolte dai medesimi, con particolare riferimento al controllo della gestione e alla consulenza direzionale; l'elaborazione di ricerche, l'assunzione di mandati concernenti operazioni di acquisizione, organizzazione e ristrutturazione aziendale; la creazione, l'utilizzo e l'acquisizione di tecniche e metodi commerciali e industriali;
- la prestazione di servizi di assistenza alla programmazione ed al controllo aziendale; la redazione di piani di sviluppo aziendale, budget e check-up aziendali; lo svolgimento di analisi

organizzative al fine dell'ottimale utilizzazione delle risorse aziendali ed organizzative; la realizzazione di business e strategie aziendali; la prestazione di servizi per le analisi e le valutazioni dei processi critici aziendali;

- la prestazione di servizi per l'informazione, l'assistenza e la gestione ad aziende e/o enti pubblici e privati, a studi professionali ed a singoli professionisti con particolare riferimento allo sviluppo delle risorse umane ed alla formazione professionale;

- la prestazione di servizi di elaborazione ed archiviazione di dati di qualsiasi genere e natura per conto terzi, ivi compresa l'organizzazione e la gestione di archivi, lo svolgimento di pratiche amministrative quali depositi, richieste di certificati, presso qualsiasi ufficio e/o ente pubblico;

- l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, e giornate di studio;

- l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale in materia tecnico aziendale, amministrativa, tributaria ed in tutte le altre materie pertinenti con il presente oggetto sociale, anche con l'utilizzo di tecnologie multimediali. Il tutto con espressa esclusione delle attività riservate dalla legge agli iscritti negli albi professionali, per lo svolgimento delle quali, se del caso, la società si avvarrà comunque dell'opera di soggetti iscritti nei competenti albi.

La società potrà inoltre, nei limiti previsti dalla legge e purché non in via prevalente, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, enti ed organismi in genere, costituiti e/o costituendi, che abbiano oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società potrà infine chiedere, prestando le garanzie fissate dagli istituti di credito e/o dagli enti e/o società erogatori, mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo anche agevolati, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e

finanziarie (ivi comprese la assunzione di obbligazioni e la concessione di avalli, di fideiussioni, di pegni, di ipoteche e di altre garanzie reali anche a favore e per obbligazioni di terzi) che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento, rimanendo però espressamente esclusi l'esercizio dell'attività di raccolta del pubblico risparmio, l'esercizio del credito e delle attività di intermediazione finanziaria quale il collocamento presso il pubblico di titoli ed obbligazioni, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria, l'assunzione di partecipazioni ai fini di collocamento, l'intermediazione in cambi, i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito, e comunque tutte quelle attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 nonché quelle attività regolate dalla legge 58/1998; il tutto beninteso nel rispetto della vigente normativa bancaria.

La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 4. - Durata

La durata della società è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5. - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000 (centoventimila) ed è diviso in numero 1.200.000 (unmilione duecentomila) azioni prive del valore nominale.

L'assemblea straordinaria dei soci del 7 luglio 2011 ha deliberato l'aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 51.600 (cinquantunmilaseicento) mediante emissione di massime n. 516.000 (cinquecentosedicimila) azioni ordinarie, con

sovrapprezzo da determinarsi in sede di emissione da parte dell'organo amministrativo, prive di valore nominale, godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione sul MAC - Mercato Alternativo del Capitale, da effettuarsi, in una o più "tranche" entro il 30 giugno 2012 e, quindi, anche successivamente all'ammissione a quotazione sul MAC, sia presso Investitori Professionali sia presso terzi, fermo restando che in caso di non integrale sottoscrizione del proposto aumento il capitale si considererà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Art. 6. - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

6.1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente articolo 6, per "trasferimento" (e sue declinazioni) o "trasferire" (e sue coniugazioni) si intende qualsiasi negozio o atto, inter vivos o mortis causa, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della piena o della nuda proprietà delle azioni, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti di opzione o diritti reali (pegno e usufrutto) su di esse. Sono pertanto inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano a fusione, scissione, liquidazione della società, la successione testamentaria e legittima, a titolo universale o particolare.

6.2. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni eseguito in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 6, la persona cui siano state trasferite le azioni non avrà diritto di essere iscritta nel libro soci, non sarà legittimata all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

6.3. Le limitazioni al trasferimento di azioni previste dal presente articolo 6 non si applicano in

caso di:

(a) costituzione di pegni sulle azioni esclusivamente finalizzato a garantire finanziamenti alla società, ovvero a garanzia di finanziamenti concessi da terzi a favore di soci per l'acquisto di azioni della società; o

(b) intestazione a società fiduciaria delle azioni o reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari.

6.4. Diritto di prelazione

6.4.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6.5, qualora un socio intenda trasferire a terzi di buona fede tutte o parte delle proprie azioni, tale socio deve preventivamente offrire dette azioni in prelazione a tutti gli altri soci inviando loro e, per conoscenza, all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione della società, una apposita comunicazione scritta, trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ("Comunicazione di Trasferimento"). La Comunicazione di Trasferimento deve contenere le generalità del soggetto cui il socio offerente intende trasferire tutte o parte delle proprie azioni, la manifestazione della volontà del socio trasferente di trasferire dette azioni agli altri soci ai medesimi termini e condizioni pattuite con il terzo prospettico cessionario e le condizioni del trasferimento, fra le quali, in particolare:

- il numero di azioni per cui è stata formulata la proposta;
- l'indicazione del corrispettivo offerto, nonché i termini e le modalità di pagamento dello stesso;
- la data ed il luogo previsto per il perfezionamento del trasferimento delle azioni;
- le eventuali garanzie previste in caso di pagamento differito del corrispettivo nonché le eventuali dichiarazioni e garanzie richieste dal terzo.

6.4.2. I soci che intendano esercitare il diritto di cui al presente articolo 6.4 ("Diritto di Prelazione") devono darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al socio offerente e, per conoscenza, agli altri soci e al presidente del consiglio di amministrazione ("Accettazione"), da consegnarsi all'ufficio postale entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (farà fede il timbro postale). Nell'Accettazione deve essere manifestata la volontà incondizionata di acquistare tutte le azioni offerte in prelazione dal socio offerente, alle medesime condizioni concordate con il terzo prospettico acquirente di buona fede, così come risultanti dalla Comunicazione di Trasferimento.

6.4.3. Nel caso in cui l'offerta in prelazione sia accettata da più di un socio, le azioni offerte in prelazione saranno attribuite agli altri soci interessati, in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale della società.

6.4.4. In caso di esercizio del Diritto di Prelazione, il trasferimento delle azioni offerte in prelazione e il pagamento del prezzo devono essere eseguiti contestualmente entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo allo scadere del termine di 30 (trenta) giorni previsto dal precedente articolo 6.4.2, salvo quanto previsto al successivo comma 6.4.5.

6.4.5. Qualora il corrispettivo delle azioni offerte in prelazione non sia interamente rappresentato da danaro, si applicheranno le seguenti disposizioni:

(a) contestualmente all'esercizio della prelazione e, pertanto, entro e non oltre la scadenza del termine di 30 (trenta) giorni previsto dal comma 6.4.2 del presente statuto, i soci che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione possono chiedere, nella stessa Accettazione, che il valore in denaro del corrispettivo non costituito da danaro sia determinato da un esperto ("Arbitro") scelto dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente;

(b) l'Arbitro avrà la più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e potrà chiedere alle parti e a terzi informazioni e documenti necessari e comunque rilevanti per l'espletamento dell'incarico;

(c) nell'effettuare la sua determinazione l'Arbitro procederà con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile e dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società e delle sue controllate, della loro redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da loro posseduti, della loro posizione nel mercato, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie in particolare - se possibile e rilevante - di quelle di società operanti in analoghi settori;

(d) l'Arbitro, se la determinazione che egli deve rendere dovesse implicare problematiche di tipo legale e/o interpretativo, agirà anche quale arbitro, in relazione alle sole questioni che egli debba risolvere per giungere alla sua determinazione;

(e) la determinazione dell'Arbitro dovrà essere comunicata all'offerente, ai soci che hanno esercitato la prelazione e all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione della società entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro e sarà definitiva e vincolante per tutti i soci interessati;

(f) salvo quanto previsto alla successiva lettera (g) relativamente all'ipotesi di rinuncia, le spese dell'arbitraggio saranno ripartite in modo paritario tra il socio offerente e i soci che abbiano esercitato la prelazione;

(g) entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione dell'Arbitro, sia il socio offerente, sia i soci che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione avranno la facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all'acquisto delle azioni al

prezzo determinato dall'Arbitratore, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi ai soci che abbiano esercitato la prelazione o al socio offerente, a seconda dei casi, nonché in copia agli altri soci e, per conoscenza, all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione della società (in tal caso, le spese dell'Arbitratore saranno a carico esclusivo dei soci rinuncianti);

(h) La prelazione si intenderà esercitata ad un prezzo complessivo da pagarsi in denaro corrispondente alla somma della parte del corrispettivo costituito da denaro e del valore in denaro, come sopra determinato dall'Arbitratore, di quella non costituita da denaro. Il trasferimento delle azioni e il pagamento del prezzo relativo, così determinato, dovranno essere eseguiti contestualmente entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla comunicazione della determinazione dell'Arbitratore.

6.4.6. Qualora per l'acquisto delle azioni sia prevista una preventiva autorizzazione amministrativa, questa deve essere richiesta nel termine stabilito per l'esercizio del Diritto di Prelazione, che si intenderà subordinato al conseguimento dell'autorizzazione richiesta. Il conseguimento o mancato conseguimento di tale autorizzazione deve essere comunicato al socio offerente, agli altri soci nonché, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione della società. I termini di cui sopra sono prorogati fino al 10° (decimo) giorno successivo alla comunicazione del conseguimento o meno dell'autorizzazione amministrativa.

6.4.7. In caso di mancato esercizio della prelazione nei termine e alle condizioni previste dal presente articolo 6, il socio offerente potrà liberamente trasferire le proprie azioni solo in conformità e alle condizioni del contratto allegato alla Comunicazione di Trasferimento, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra. Decorso tale termine senza che il socio offerente abbia trasferito le azioni offerte in prelazione in conformità e alle

condizioni del contratto allegato alla Comunicazione di Trasferimento, l'offerente sarà nuovamente tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni del presente articolo 6.

6.5. Diritto di seguito

6.5.1. Qualora il socio di maggioranza assoluta o relativa intenda trasferire a terzi di buona fede tutte o parte delle proprie azioni, ciascuno degli altri soci (diversi dal socio di maggioranza assoluta o relativa) - ove non intenda esercitare il Diritto di Prelazione - potrà richiedere al socio offerente, nell'Accettazione, di fare in modo che il terzo prospettico acquirente acquisti - alle stesse condizioni, termini e al prezzo determinato in misura proporzionale a quello offerto dal terzo prospettico acquirente - un numero di azioni di propria titolarità proporzionale a quello che il socio offerente intende trasferire (in rapporto alla quota di capitale detenuta da ciascun socio) ("Diritto di Seguito").

6.5.2. Qualora il terzo prospettico acquirente non intenda acquistare anche le azioni degli altri soci che abbiano esercitato il Diritto di Seguito, il trasferimento delle azioni al terzo prospettico acquirente potrà avvenire unicamente nel caso in cui il socio trasferente acquisti le azioni degli altri soci che abbiano esercitato il Diritto di Seguito.

6.5.3. I soci che abbiano esercitato il Diritto di Seguito saranno obbligati a vendere le proprie azioni al terzo prospettico acquirente. Il trasferimento delle azioni al terzo prospettico acquirente dovrà avvenire in un unico contesto, con contestuale pagamento del prezzo. Al riguardo si applicheranno le seguenti disposizioni:

(a) i soci che abbiano esercitato il Diritto di Seguito consegneranno al terzo prospettico acquirente o al socio trasferente, a seconda dei casi, i certificati rappresentativi delle azioni da essi detenuti e rispetto ai quali sia stato esercitato il diritto di cui al presente articolo 6.5, validamente girati per il trasferimento e liberi da vincoli, diritti di terzi, pegni, o altri gravami; e

(b) il terzo prospettico acquirente o il socio trasferente, a seconda dei casi, sosterrà i costi inerenti il trasferimento delle azioni (ivi incluso il pagamento delle spese notarili, dell'imposta di bollo ad altre imposte richieste dalla legge per il trasferimento delle azioni).

6.5.4. Qualora il corrispettivo previsto dall'offerta del terzo potenziale acquirente non fosse interamente rappresentato da danaro, ove il socio offerente ed i soci che abbiano esercitato il Diritto di Seguito non raggiungano un accordo sull'individuazione del prezzo convenzionale quale corrispettivo della cessione conseguente all'esercizio del Diritto di Seguito, gli altri soci avranno il diritto di attivare la procedura di determinazione del prezzo da parte dell'Arbitratore di cui al precedente articolo 6.4, e di esercitare il diritto di cui al presente articolo 6.5 all'esito della determinazione del prezzo da parte dell'Arbitratore.

6.6. Diritto di trascinamento

6.6.1. Nel caso in cui il socio di maggioranza assoluta riceva e intenda accettare un'offerta di acquisto ricevuta da un terzo acquirente in buona fede, avente a oggetto l'acquisto di tutte le azioni emesse dalla società ad un prezzo da corrispondersi interamente in denaro senza dilazioni di pagamento e con garanzie in linea con la prassi internazionale, detto socio oblato avrà il diritto, ma non l'obbligo, di obbligare gli altri soci a vendere tutte (e non meno di tutte) le loro azioni al terzo acquirente che abbia formulato l'offerta ("Diritto di Trascinamento"). Il Diritto di Trascinamento sarà esercitabile subordinatamente al mancato esercizio degli altri soci del Diritto di Prelazione.

6.6.3. All'esercizio del Diritto di Trascinamento si applicheranno le seguenti previsioni:

(a) il socio trasferente comunicherà per iscritto a tutti gli altri soci la propria intenzione di esercitare il Diritto di Trascinamento includendo, a tal scopo, una dichiarazione nella Comunicazione di Trasferimento;

(b) gli altri soci avranno l'obbligo di vendere tutte (e non meno di tutte) le azioni da essi possedute al medesimo terzo acquirente, a un prezzo unitario (per ciascuna azione) identico a quello offerto dal terzo al socio trasferente.

6.6.4. In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento si applicheranno mutatis mutandis le disposizioni di cui al comma 6.5.3 del presente statuto.

6.6.5 Il Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato a condizione che il prezzo offerto dal terzo acquirente non sia inferiore al valore di liquidazione delle azioni determinato in base a quanto previsto dall'art. 2437-ter, cod. civ..

Art. 7. - Assemblea

L'assemblea viene convocata mediante avviso contenente, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da comunicarsi ai soci mediante invio - almeno otto giorni prima della data della riunione - di raccomandata o telegramma o mediante altro invio tramite servizi postali o equiparati forniti di avviso di ricevimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 8. - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto

verbalizzante.

Art. 9. - Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi di legge, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Art. 10. - Organo Amministrativo

La società è amministrata o da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della

società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 11. - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 12. - Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Art. 13. - Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 14. - Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore

Unico o al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 15. - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Art. 16. - Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo dell'incarico e sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Art. 17. - Revisione legale dei conti

A meno che la legge richieda che la revisione legale dei conti sia esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge, l'Assemblea Ordinaria delibera se affidare la revisione legale dei conti al

Collegio Sindacale ovvero a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge.

Art. 18. - Recesso del socio

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Art. 19. - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20. - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod. civ.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa

eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ.

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Art. 21. - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a per azioni.

F.to Roberto Provenzano

Paolo Fenoaltea Notaio